

ATTO DI INDIRIZZO

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Gli indirizzi di cui al presente documento hanno ad oggetto il contenimento delle spese e l'esercizio dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle società, sottoposte a controllo pubblico, per le quali il Comune di Pergine Valsugana è stato designato quale Ente capofila che per nome e per conto degli altri Enti soci deve rapportarsi con le società medesime.

Rimangono escluse dall'applicazione del presente atto di indirizzo le società di capitali quotate in borsa e quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale e già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta provinciale.

Le società destinatarie del presente atto di indirizzo sono tenute ad impartire lo stesso alle società a loro volta controllate, fatto salvo e nei limiti di quanto previsto nel *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali del 20 settembre 2012*.

Art. 2 – Controllo sulla gestione della società.

Il controllo sulla gestione da parte del Comune è finalizzato al conseguimento degli obiettivi programmati e all'analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della società affinché siano perseguiti gli obiettivi di equilibrio di bilancio della medesima.

A tale scopo la società, in coerenza con quanto previsto nelle convenzioni per l'esercizio della governance, è tenuta a :

- a) inviare al Comune di Pergine Valsugana il budget annuale e i documenti di programmazione entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di consentire allo stesso di svolgere un controllo preventivo;
- b) inviare al Comune di Pergine Valsugana entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione sull'andamento della gestione tenuto conto delle previsioni di budget, nonché un bilancio semestrale al fine di garantire un controllo concomitante;
- c) inviare al Comune di Pergine Valsugana, entro 30 giorni dalla sua approvazione il bilancio di esercizio.

Nel caso in cui presentino una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale, le società debbono chiedere al Comune di Pergine Valsugana di convocare a Conferenza di coordinamento dei Sindaci, alla quale sottoporre un piano di risanamento con l'evidenza delle azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero dell'efficienza e dell'economicità della gestione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente monitorabili da parte della Conferenza medesima.

Art. 3 – Indirizzi per conferimento degli incarichi e per il contenimento delle relative spese.

La società deve adottare, entro il 31.12.2013, una specifica disciplina interna finalizzata al contenimento e razionalizzazione delle spese per incarichi di studio, ricerca e collaborazione assicurando una riduzione del 7% rispetto alla media della spesa riferita agli esercizi 2010 – 2011 – 2012. Sono comunque ammessi incarichi di studio, ricerca e collaborazione sino all'importo annuo massimo di euro 40.000.

Il superamento di detto limite deve essere motivato e preventivamente autorizzato dalla Conferenza di coordinamento dei Sindaci.

Art. 4 – Indirizzi per il contenimento delle spese discrezionali.

Nello svolgimento della propria attività la società informa i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare la società è tenuta a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale quali, a titolo esemplificativo, spese relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, produzioni audiovisive, progetti grafici e sponsorizzazioni.

La società è tenuta ad assicurare una riduzione del 7% delle spese di natura discrezionale rispetto alla media della spesa riferita agli esercizi 2010 – 2011 – 2012.

Il superamento di detto limite deve essere motivato e preventivamente autorizzato dalla Conferenza di coordinamento dei Sindaci.

Restano escluse dal predetto limite le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 5 – Modalità e limiti per il reclutamento del personale

La società è tenuta a dotarsi, entro il 31.12.2013, di una disciplina interna per la definizione dei criteri e delle procedure per il reclutamento del personale.

La società è tenuta a chiedere alla Conferenza di coordinamento dei Sindaci, per il tramite del Comune Pergine Valsugana, la preventiva autorizzazione all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.

L'assunzione di personale verrà autorizzata nel rispetto dei vincoli posti dalle norme vigenti. Per il 2013, secondo quanto disposto dall'art. 8, co. 3, lett. e-ter della L.P. 27 del 27 dicembre 2010 (come modificato dall'art. 4, comma 3, lett. f della L.P. 25/2012) la società potrà assumere personale con contratto a tempo indeterminato, nei limiti del personale cessato dal servizio nel medesimo anno o nell'anno precedente, e solo a condizione che sia garantita una riduzione rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2011, al netto degli incrementi dovuti ai contratti collettivi o individuali in essere. Questa limitazione non trova applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza e delle società che operano in regime misto, limitatamente alle assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dall'ente di riferimento o dalle autorità di regolazione ovvero il rispetto di obblighi normativi, nonché per le assunzioni conseguenti ad incrementi di attività o a nuovi investimenti produttivi. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni conseguenti a procedure selettive già in essere alla data di entrata in vigore della suddetta norma. Sono comunque ammesse le assunzioni per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Art. 6 – Contenimento della spesa per il personale

Il trattamento economico attribuito al personale dirigenziale della società non può superare il limite massimo disposto dalla Provincia Autonoma di Trento per le società dalla medesima controllate, fatti salvi i livelli retributivi fissati dai contratti collettivi applicati.

Per l'anno 2013 detto limite è fissato in euro 155.000,00.

La società deve inoltre impegnarsi a non corrispondere fino al 31 dicembre 2013 al personale dirigenziale una retribuzione complessiva superiore a quella in godimento alla data di sottoscrizione del Protocollo fatto salvo quanto già previsto nei contratti individuali di lavoro alla medesima data.

La società è tenuta ad adottare, entro il 31.12.2013, una disciplina interna finalizzata al contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione. Le spese di missione devono rispettare i principi di economicità e di essenzialità.

Gli importi per dette spese non potranno essere superiori alla media della spesa sostenuta negli esercizi 2010, 2011 e 2012.

Art. 7 – Compensi ai componenti del consiglio di amministrazione.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione non possono superare i limiti massimi disposti dalla Provincia Autonoma di Trento per le società dalla medesima controllate.

Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione siano anche amministratori degli enti locali soci, i compensi devono essere in misura tale da impedire il superamento del limite previsto dall'ordinamento regionale di cui all'art. 19 del regolamento concernente "*Determinazione della misura e della disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige*", attualmente pari all'80 per cento del trattamento economico lordo spettante ad un consigliere regionale.

Qualora il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sia superiore a cinque, l'ammontare dei compensi attribuiti all'insieme dei componenti non può comunque superare l'importo massimo previsto per cinque componenti nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Art. 8 – Compensi dell'organo di controllo e compensi per l'organo di revisione legale dei conti.

I compensi dell'organo di controllo non possono superare il 70 per cento della somma degli onorari relativi alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 37 D.M. 2 settembre 2010, n. 169 che in ogni caso, per ogni componente del collegio sindacale, non possono superare ciascuno il limite massimo di euro 12.000,00 per ogni esercizio sociale.

Per il Presidente dell'organo di controllo il valore del compenso come precedentemente determinato per ciascun sindaco può essere incrementato del 30 per cento.

I compensi per la revisione legale dei conti non possono in ogni caso superare il 70 per cento del valore determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 32 D.M. 2 settembre 2010, n. 169 applicando i compensi a tempo previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 19 D.M. 2 settembre 2010, n. 169.

I compensi determinati secondo quanto sopra disposto sono da intendersi onnicomprensivi e inclusivi di ogni altra indennità ed onere, possono essere riconosciuti dei rimborsi spese limitatamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 9 – Verifica dell'osservanza dell'atto di indirizzo

Il collegio sindacale/revisore unico della società, nella relazione allegata al bilancio societario, è tenuto a dar conto del rispetto dei limiti di spesa indicati nel presente atto di indirizzo (artt. da 3 a 8).